



COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 28 del 07/05/2013

Oggetto: Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote per anno 2013.

L'anno duemilatredici addi sette del mese di maggio alle ore 21.15 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l'intervento di:

			Presenti	Assenti
1	Vanni Rinaldo	Sindaco	X	
2	Del Mastio Fabrizio	Presidente del Consiglio Comunale	X	
3	Papini Gerardo	Consigliere	X	
4	Ancillotti Paolo	Consigliere	X	
5	Bartoletti Angela	Consigliere	X	
6	Seu Enerino	Consigliere	X	
7	Mariotti Enrico	Consigliere	X	
8	Tommasi Ermanno	Consigliere	X	
9	Ranieri Caterina	Consigliere		X
10	Menchi Paolo	Consigliere	X	
11	Verdicchio Daniele	Consigliere	X	
12	Maccioni Simone	Consigliere	X	
13	Ferrigno Angelo Emiliano	Consigliere		X
14	Perone Giovanna	Consigliere	X	
15	Moceri Michele	Consigliere		X
16	Scannella Tiziana Adele	Consigliere		X
17	Bonelli Renata	Consigliere	X	
18	Miglianti Sergio	Consigliere		X
19	Boldrini Alessio	Consigliere		X
20	Cesario Pier Luigi	Consigliere	X	
21	Ricci Alice	Consigliere	X	
			15	6

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Dalla Salda Barbara e Mariotti Andrea.

Partecipa alla seduta il Dott. Roberto Nobile, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Del Mastio Fabrizio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all'ufficio di scrutatori i Signori: Ancillotti Paolo, Seu Enerino e Ricci Alice, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



N. 28 del 7 Maggio 2013

Dopo l'appello è entrato il Consigliere RANIERI Caterina.

Sono entrati i Consiglieri MIGLIANTI Sergio e BOLDRINI Alessio durante la trattazione del punto 3.

E' entrato il Consigliere SCANNELLA Tiziana Adele dopo la votazione del punto 3.
Presenti N. 19.

Durante la trattazione del presente punto:

Esce il Consigliere MIGLIANTI Sergio, poi rientra.
Esce il Consigliere CESARIO Pier Luigi, poi rientra.
Esce l'Assessore BUCCELLATO Luca, poi rientra.

Entra il Consigliere FERRIGNO Angelo Emiliano.
Presenti N. 20.

Esce il Consigliere MIGLIANTI Sergio, poi rientra.
Esce il Consigliere FERRIGNO Angelo Emiliano, poi rientra.
Esce il Consigliere VERDICCHIO Daniele, poi rientra.
Esce il Consigliere BOLDRINI Alessio, poi rientra.
Esce il Consigliere MIGLIANTI Sergio, poi rientra.
Esce il Consigliere PAPINI Gerardo, poi rientra.
Esce il Consigliere MENCHI Paolo, poi rientra.
Esce il Consigliere MACCIONI Simone, poi rientra.
Esce il Consigliere RICCI Alice, poi rientra.
Esce il Consigliere MACCIONI Simone, poi rientra.
Esce il Consigliere RANIERI Caterina, poi rientra.
Esce l'Assessore BUCCELLATO Luca, poi rientra.
Esce il Consigliere BOLDRINI Alessio, poi rientra.
Esce l'Assessore MARIOTTI Andrea, poi rientra.
Esce l'Assessore BUCCELLATO Luca, poi rientra.
Esce il Consigliere SEU Enerino, poi rientra.
Esce il Consigliere SEU Enerino, poi rientra.

Esce il Consigliere SCANNELLA Tiziana Adele in via definitiva.
Presenti N. 19.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è conservato agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore BUCCELLATO;



PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri MIGLIANTI, PERONE e MENCHI, del Sindaco VANNI, dei Consiglieri BOLDRINI, MARIOTTI Enrico e CESARIO e dell'Assessore BUCCELLATO,

PRESO ATTO, inoltre, che durante il proprio intervento il Consigliere CESARIO del Gruppo Consiliare Lista Civica "Noi per la Gente" ha proposto il seguente emendamento, successivamente formalizzato per iscritto da parte di tutti i consiglieri del proprio gruppo e conservato agli atti:

"Noi della Lista Civica "Noi per la Gente" ascoltrate le proposte relative alle aliquote IMU in trattazione, chiediamo che quella relativa alla prima casa venga bloccata al 4 per 1000 e non al 5,5 per 1000."

PRESO ATTO, altresì, delle repliche dei Consiglieri PERONE e MENCHI;

PRESO ATTO dei seguenti interventi in merito all'emendamento presentato: del Presidente DEL MASTIO, del Consigliere PERONE, del Sindaco VANNI, dei Consiglieri MIGLIANTI, MARIOTTI Enrico e CESARIO;

PRESO ATTO, infine, della seguente dichiarazione di voto espressa dal Consigliere PERONE - Capo Gruppo Consiliare "Il Popolo della Libertà":

"Io volevo fare una dichiarazione di voto. Mi sembra ovvio che tutti noi saremmo o potremmo essere d'accordo per un abbassamento dell'aliquota dell'abitazione principale. Ma mi sembra anche evidente che sia un modo di far politica scorretto perché io ho letto... ce l'ho qui i verbali della commissione. La commissione è stata fatta e il Boldrini era presente in commissione, ma in commissione non è stata fatta nessun tipo di proposta di questo genere. Ora io mi devo prendere la responsabilità di votare un emendamento che potrebbe far mancare dei soldi in bilancio. Io non me la prendo questa responsabilità, non perché sono contraria all'abbassamento di un punto dell'IMU, ma perché non mi accollo la responsabilità di avere... in bilancio..."

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili



soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al compimento del 26° anno, fino ad un importo massimo di € 400,00.

I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;

RICHIAMATE inoltre le particolari disposizioni contenute nel comma 380 dell'art.1 della L. 228/2012, introdotte a partire dall'anno d'imposta 2013:

- lett. a) è soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 art. 13 del D.Lgs. 201/2011, per cui l'imposta su immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze diventa di intera competenza del comune, ad esclusione di quelli del gruppo catastale "D", indicati nella seguente lettera f);

- lettera f) è riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

ESAMINATA la Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 381 dell'art. 1, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità) con il quale per l'anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 30 Giugno 2013;



VISTO altresì l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale stabilisce:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 – comma 3 – D.Lgs.360/1998.

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta operazione avvenga entro il 16 Maggio 2013 ed a tale fine la trasmissione del provvedimento deve avvenire entro il termine del 9 Maggio 2013 (precisando che inizialmente la normativa fissava i termini per la pubblicazione al 30 Aprile 2013, con invio entro il 23 Aprile 2013).

In caso di mancata pubblicazione entro la data sopra indicata, si intenderanno prorogate le aliquote dell'anno precedente;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- il versamento del tributo per l'anno 2013 deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, subiscono nell'anno 2013 una modifica dovuta alla soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs.n. 23/2011 ed all'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, così come stabilito nelle lettere b) c) d) e) del comma 380 art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011.



VISTA la deliberazione C.C. n. 41 del 6/07/2012 con la quale sono state approvate le aliquote in vigore nell'anno 2012 per l'imposta municipale sugli immobili;

DATO ATTO che , in riferimento a tutto quanto sopra richiamato, l'Amministrazione Comunale intende garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e che nel determinare le aliquote IMU si deve tener conto della necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto di stabilire per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta, formulandole come di seguito indicato:

- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze, non locate né concesse in comodato ai parenti, a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.....10,6 per mille;

- aliquota per immobili ad uso produttivo classificati come C1 e C3 e nel gruppo catastale D (da D/1 a D/9).....7,6 per mille;

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 ed eventuali casi di assimilazione..... 5,5 per mille;

- aliquota per le abitazioni ed una sola pertinenza, scelta tra le tipologie ammesse, concesse in comodato di uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che siano utilizzate dagli stessi come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica5,5 per mille;

- aliquota per fabbricati rurali strumentali all'esercizio di attività agricola (D/10).....2,0 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili.....9,6 per mille.

DATO ATTO che rimane comunque la facoltà per l'Ente di modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2013, a norma dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Tributi;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____ ;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio, Entrate Tributarie in data 24.04.2013 in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Responsabile U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari in data 24.04.2013 in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 172 comma 1 lettera e);



RISULTATO i seguente esiti delle votazioni palesi, accertate e ritualmente proclamate dal Presidente:

1) Sull'emendamento presentato da parte del Gruppo Consiliare Lista Civica "Noi per la Gente" riportato in premessa e conservato agli atti:

presenti	n. 19
assenti	n. 2
votanti	n. 19
favorevoli	n. 4 (MIGLIANTI, BOLDRINI, CESARIO e RICCI)
contrari	n. 12 (VANNI, DEL MASTIO, PAPINI, ANCILLOTTI, BARTOLETTI, SEU, MARIOTTI Enrico, TOMMASI, RANIERI, MACCIONI, FERRIGNO e PERONE)
astenuti	n. 3 (BONELLI, MENCHI e VERDICCHIO)

L'emendamento è respinto.

2) Sulla proposta di delibera in oggetto:

presenti	n. 19
assenti	n. 2
votanti	n. 19
favorevoli	n. 13
contrari	n. 6 (MENCHI, VERDICCHIO, MIGLIANTI, BOLDRINI, CESARIO E RICCI)
astenuti	n. --

DELIBERA

1) DI STABILIRE, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, come di seguito indicato:

- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze, non locate né concesse in comodato ai parenti, a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.....10,6 per mille;

- aliquota per immobili ad uso produttivo classificati come C1 e C3 e nel gruppo catastale D (da D/1 a D/9).....7,6 per mille;

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 ed eventuali casi di assimilazione..... 5,5 per mille;

- aliquota per le abitazioni ed una sola pertinenza, scelta tra le tipologie ammesse, concesse in comodato di uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che siano utilizzate dagli stessi come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica5,5 per mille;

- aliquota per fabbricati rurali strumentali all'esercizio di attività agricola (D/10).....2,0 per mille;

- aliquota per tutti gli altri immobili.....9,6 per mille.



2) DI DARE ATTO, come previsto dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dal comma 2 stesso art. sopra citato, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Nel periodo sperimentale per l'applicazione dell'imposta, tale detrazione è maggiorata inoltre dell'importo di €. 50,00 per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - fino al compimento del 26° anno - fino ad un importo massimo di €. 400,00.

3) DI DARE ATTO inoltre che a norma dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, e dell'art. 193, commi 2 e 3, del D.Lgs.267/2000 l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate per l'anno 2013 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

4) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 6/04/2012, entro il termine del 9 Maggio 2013 indicato dall'art. 10 – comma 4 lett. b) – del D.L. n. 35 dell'8/04/2013 per la successiva pubblicazione entro il 16 Maggio 2013.

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

5) DI DARE ATTO che responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241, è la signora BINI TIZIANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 19
assenti	n. 2
votanti	n. 19
favorevoli	n. 13
contrari	n. 6 (MENCHI, VERDICCHIO, MIGLIANTI, BOLDRINI, CESARIO E RICCI)
astenuti	n. --

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

TB/tb-gm



Delibera C.C. N° 28 del 07/05/2013



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Del Mastio Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Nobile

Il Responsabile del Servizio sottoscritto

ATTESTA

→CHE copia della presente deliberazione:

Verrà pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

li, **9 MAG. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

Il Responsabile del Servizio sottoscritto

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni;

CHE la presente deliberazione non è sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte dell'organo regionale, ai sensi della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 e della legge regionale 2.1.2002, n. 2;

CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li, **9 MAG. 2013**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Cristina Buralli)

Maria Cristina Buralli

